

STATUTO

**IL MONDO DEI PICCOLI
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA PELUSO 7

Numero REA: TA - 156288

Codice fiscale: 02582580730

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- OGGETTO- SEDE- DURATA

Art. 1) E' costituita una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione:

"IL MONDO DEI PICCOLI impresa sociale società a responsabilità limitata".

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Taranto.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria potranno essere istituite o sopprese in altri Comuni sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Art. 3) La società, che non ha scopo di lucro, si propone di esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, rientranti nelle attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale:

- gestione di asilo nido;
- gestione di scuole dell'infanzia;
- baby parking;
- baby sitting;
- gestione di fabbricati e complessi per scuola elementare e corsi di formazione;
- gestione delle scuole suddette;
- gestione servizio scuola, trasporto alunni e servizio mensa;
- attività ludico-ricreative, motorie; organizzazione e gestione di corsi di lingue, di musica, di danza, di cucina, di bricolage, di informatica, giochi da tavolo, cineforum e animazione teatrale, organizzazione di feste, doposcuola; ludoteche.

Le suddette attività verranno eseguite nel rispetto della normativa statale per la gestione di scuole private e nel rispetto della metodologia didattica ministeriale.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale,

secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La società potrà inoltre:

- acquisire e conservare beni materiali e immateriali nell'interesse proprio e della società, associazioni, consorzi ed enti di cui è parte, anche se partecipati indirettamente;
- assumere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- acquisire e/o cedere brevetti e licenze, know-how e software;
- compiere, in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale, qualunque inerente e connessa operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, in esse comprese l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con: privati, società, enti e istituti di credito e, il rilascio di garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni, garanzie e avalli e, infine, eseguire senza restrizione alcuna tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, il tutto in forma non prevalente rispetto d'oggetto principale e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà raccogliere risparmi presso i propri soci tramite acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di denaro con obbligo di rimborso nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento.

Art. 4) La società è costituita a tempo indeterminato e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno sei mesi (fino a un massimo di un anno) da esercitarsi mediante invio di comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

Art. 5) Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di Legge nel luogo che risulterà dal libro dei soci. Qualora siano irreperibili in tale domicilio ogni atto è legalmente loro comunicato previa affissione nella sede sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 6) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Art. 7) In caso di aumento di capitale, compete ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote rispettivamente possedute; tale diritto dovrà essere esercitato nei trenta

giorni successivi alla deliberazione di aumento del capitale sociale. Nel caso in cui il capitale deliberato non sia sottoscritto dai soci aventi il diritto di opzione, potrà essere offerto ai terzi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

Art. 8) Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed a causa di morte.

Art. 9) In caso di morte di un socio la sua quota si trasferisce agli eredi o legatari i quali, nell'ipotesi di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 10) In ogni caso di recesso del socio ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che vieta la distribuzione anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore di fondatori, soci e associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

In ogni caso la somma da pagare sarà corrisposta in modo da non pregiudicare il buon andamento della società e comunque nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dal recesso.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11) L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è convocata, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (oppure su richiesta della maggioranza degli Amministratori o dei sindaci effettivi) dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio dello Stato, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, viene espressamente prevista la possibilità di convocare l'Assemblea (ordinaria e straordinaria) anche in seconda convocazione.

Art. 12) Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Hanno diritto di intervenire i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno otto giorni. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, anche non autenticata, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente

dell'Assemblea. Anche senza formale convocazione, l'Assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria con la presenza dell'intero capitale sociale e dell'Organo amministrativo e, qualora ci sia, del Collegio Sindacale.

Art. 13) Quando la società ha un unico socio che riveste anche la carica di Amministratore Unico, e non esiste il Collegio sindacale, il socio unico adotta con verbale unilaterale le decisioni di competenza dell'Assemblea. Tali decisioni devono risultare da atto scritto; se adottate in materia di competenza dell'Assemblea straordinaria esse devono essere ridotte per iscritto da un notaio ed essere depositate conformemente a quanto previsto dalla legge per le delibere di tale Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, salvo che il verbale venga o debba essere redatto da un notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 15) L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza prevista dall'art. 2479 bis del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del successivo articolo 30, per l'approvazione del bilancio.

Art. 16) L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale in seconda convocazione, salvo maggioranze e quorum diversi previsti dalla legge in base agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE

Art. 19) La società può essere amministrata da un Amministratore Unico, da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, da un Consi-

glio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati a tempo determinato o indeterminato dall'Assemblea che comunque potrà revocarli in ogni tempo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, agli Amministratori potrà spettare un compenso che sarà determinato dall'Assemblea dei soci nonchè il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Gli Amministratori potranno anche essere non soci.

In ogni caso l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo amministrativo, e se nominati decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 20) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano agli amministratori, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

Art. 21) L'Organo amministrativo è investito dei pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano riservati per disposizione di legge o del presente statuto d'Assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'Organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 22) L'Organo amministrativo potrà nominare direttori generali. Con l'atto di nomina sono fissati i poteri le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 23) L'Organo amministrativo potrà, ove necessario, nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 24) Il compenso all'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. L'Organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese che in ragione del suo ufficio avrà a sostenere previa presentazione di nota documentata che gli sarà liquidata a piè di lista.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunirà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata recante il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonchè

l'elenco dettagliato delle materie poste all'ordine del giorno, spedita otto giorni prima e, nei casi di urgenza con telegramma, o telex, o telefax, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni consigliere e, se nominati, di ogni sindaco. In difetto di tali formalità il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e, se nominati, dei sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26) Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbia provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Art. 27) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il consigliere più anziano convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza, che sono per legge delegabili, sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.

Art. 29) Il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento è affidato ad uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 2399 del codice civile, nominati dall'Assemblea. I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2,3,4,11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Qualora la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dai sindaci, che in tal caso i membri del Collegio dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

Art. 30) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvederà, entro i termini di legge alla compilazione del bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione, nonché alla redazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. Si applicano le norme del Codice Civile in materia.

Art. 31) L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale sarà convocata dall'Organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e d'oggetto della società.

Art. 32) L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nell'impresa sociale costituita in forma di società a responsabilità limitata è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili ed avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale, o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 33) Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà avvalersi di somme versate dai soci proporzionalmente

alle quote di partecipazione ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento di capitale e a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del Codice Civile, vista la loro funzione giuridica e la loro destinazione nelle poste di bilancio;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci; se la misura di detti interessi non sarà determinata per iscritto dall'Assemblea ordinaria dei soci si presumerà il saggio di interesse legale; se le scadenze di corresponsione non saranno determinate per iscritto, si presumerà la percezione ad ogni fine di periodo di imposta e nell'ammontare maturato nel periodo stesso.

Gli apporti di cui alla lettera "b)" che precede, non vanno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dall'art 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in quanto è rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO VI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Art. 34) L'Organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società in ordine alle delibere degli Organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o di interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente dovranno pervenire all'Organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - NORME DI RINVIO

Art. 35) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta, dalla parte più di-

ligente, al Presidente del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10.

Le modifiche con la maggioranza del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

Art. 36) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando una o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenendo conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, che s'intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario della devoluzione è individuato dai soci in un'altra organizzazione che eserciti una impresa sociale.

Art. 37) Alla impresa sociale si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.

Firmati: Fabio Bisonzo - Francesco Pizzuti notaio (con l'im-